



Il Presidente del Consiglio Mario Monti a Villa Pamphilj in una immagine di repertorio
FOTO DI SAMANTHA ZUCCHI/ANSA

Intercettazioni, basta l'intervento del Csm

SEGUE DALLA PRIMA

E per questo appare decisamente più saggia l'opzione di quanti (Andrea Orlando tra tutti) non ritengono possibile nella situazione data andare al di là dell'elaborazione da parte del Csm di criteri applicativi, volti a limitare gli eccessi e le distorsioni, su cui fanno leva i fautori della riforma.

Ad una opzione in tal senso spinge un esame obiettivo della legislazione vigente e dei principi costituzionali dalla stessa presupposti, muovendo dall'articolo 15, primo comma della Costituzione, che della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione garantisce l'invulnerabilità, principio quindi che non appartiene all'archeologia costituzionale (come pure illustri commentatori hanno affermato con riferimento a quella del Capo dello Stato), costituendo il connotato di un diritto personalissimo proprio di ciascuno di noi.

DIRITTO ASSOLUTO

È all'evidenza un diritto assoluto, limitabile (non dal potere esecutivo o da quello legislativo, ma) soltanto dall'autorità giudiziaria con atto motivato e con le garanzie stabilite dalla legge, come è previsto nel secondo comma dello stesso articolo 15.


A rafforzare la necessità di tali garanzie sta il rilievo che ogni comunicazione afferisce a rapporti intersoggettivi, sicché riguarda il diritto di libertà di almeno due soggetti o di molti di più nelle intercettazioni telefoniche, che affievoliscono il diritto non solo del titolare della utenza intercettata, ma di una platea indeterminabile di suoi possibili interlocutori.

Sul punto sorprende che in tanti non abbiano rilevato che il se-

L'INTERVENTO

GIOVANNI PELLEGRINO

È lecito dubitare che una riforma così delicata possa essere varata in campagna elettorale: meglio elaborare criteri applicativi che limitino eccessi e distorsioni



condo comma dell'articolo 15 non è applicabile al presidente della Repubblica, che per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni è sottratto al controllo dell'autorità giudiziaria, atteso che nelle ipotesi estreme di alto tradimento e di attentato alla costituzione la messa in stato di accusa spetta al Parlamento e il giudizio alla Corte costituzionale; essendo altresì intuitiva l'impossibilità di distinguere preventivamente nella corrispondenza e nelle comunicazioni del Capo dello Stato, ciò che attiene alla sfera delle sue attribuzioni, da ciò che riguarda la sua sfera personale; con l'ovvia conseguenza di rendere per lui assoluta l'invulnerabilità garantita a tutti i cittadini dal primo comma dello stesso articolo.

Trattasi peraltro di rilievi estranei al problema della riforma della disciplina delle intercettazioni, anche se a questo da molti artatamente intrecciati, esaurendosi quel problema nella verifica della sufficienza delle garanzie approntate dalla legislazione vigente sia per l'intercettato, sia per i suoi interlocutori.

Pur se ogni testo normativo è oggettivamente migliorabile e affinabile (sempre se ne sussistono le condi-

zioni politiche), è ben difficile sostenere che la legislazione vigente non contenga un insieme di garanzie sufficienti all'attuazione del precetto costituzionale.

Vero è infatti che intercettazioni telefoniche sono possibili solo per reati di particolare gravità e possono essere autorizzate soltanto quando risultino "assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini" (e quindi non per il loro avvio) e solo quando le indagini già avviate abbiano fatti emergere "gravi indizi di reato"; si tratta quindi di un mezzo di indagine, cui può farsi ricorso solo quando non è possibile che l'indagine prosegua con mezzi indagativi diversi.

RICHIAMO OPPORTUNO

Difficile è però negare che la concreta prassi applicativa sia ben più lassista, per cui un richiamo da parte del Csm ad una più attenta osservanza della legge sarebbe indubbiamente opportuno. A ciò si aggiunga che molti degli inconvenienti lamentati attendono alla pubblicazione sulla stampa di brani di conversazioni telefoniche, molto incisive dalla riservatezza personale, ma che nulla adducono a sostegno della ipotesi criminosa, in vista del cui accertamento l'intercettazione è stata disposta.

Sul punto se pure è auspicabile un criterio di self restraint da parte degli organi di informazione, le sanzioni pur previste in varie iniziative legislative, appaiono scarsamente in linea con il principio di libertà di informazione anch'esso costituzionalmente garantito dall'articolo 21 della Costituzione. Ancora una volta si è in presenza di problemi ovviabili da una autorità giudiziaria più avvertita delle esigenze di contenere solo nei limiti della effettiva necessità le limitazioni di fondamentali libertà, valorizzando un testo normativo, secondo cui nel verbale che accompagna la registrazione il contenuto delle comunicazioni intercettate può essere trascritto anche sommariamente.

È di tutta evidenza che la sommarietà della trascrizione ben potrebbe escludere che della stessa facciano parte brani di conversazioni fortemente lesivi del diritto alla riservatezza degli intercettati e insieme abbastanza inconcludenti ai fini della prova della commissione dei reati, per cui si procede; una limitazione che ben potrebbe avvenire per iniziativa del pubblico ministero, sia preventivamente mediante opportune direttive agli agenti di polizia giudiziaria incaricati della trascrizione, sia forse anche successivamente, avendo il pubblico ministero cinque giorni di tempo per il deposito in segreteria di verbali e registrazioni, una volta che gli stessi gli vengono immediatamente trasmessi.

I NON INDAGATI

Sicché già alla discovery potrebbe offrirsi un materiale opportunamente scremato, così temperando l'utilità dell'eccezionale strumento indagativo con i diritti costituzionalmente garantiti a tutti gli intercettati (diretti, indiretti o occasionali), molti dei quali neppure indagati.

Si è quindi in presenza non tanto di carenze normative meritevoli di riforma, quanto piuttosto di disattenzione e sciattezza nell'applicazione della legislazione vigente, sicché ad essere chiamata in campo è ancora una volta la capacità di autolimitare di una magistratura, che senza rinunciare ad alcuna delle sue prerogative voglia davvero impegnarsi a realizzare nell'interesse generale un ordine migliore delle cose.

Pintabona: sì, incontrai il Cav

● Nota dei legali dell'ex premier: niente soldi a Lavitola ● Interrogato l'esponente Mpa: portai messaggio da Panama

ROMA

Avrebbe ammesso di aver incontrato Berlusconi e di avergli riferito di essere latore di un messaggio da parte di Valter Lavitola. Una delle poche risposte al giudice, poi tutto è stato rinviato a un altro appuntamento con i magistrati, quando l'indagato avrà avuto modo di leggere approfonditamente le accuse contenute nell'ordinanza.

È stato di breve durata l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Pietro Carola, di Carmelo Pintabona, arrestato venerdì per concorso in estorsione ai danni dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La stessa accusa contestata in una nuova ordinanza di custodia notificata ieri a Poggioreale all'ex direttore de L'Avanti Valter Lavitola, già detenuto nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti all'editoria e sulla corruzione internazionale.

Pintabona, presidente di Federazione associazioni siciliane in Sud

America ed esponente dell'Mpa, il movimento autonomista, è stato ascoltato nel carcere napoletano di Secondigliano dove è detenuto da venerdì sera. Ha risposto solo ad alcune domande preliminari, annunciando di avere comunque intenzione di offrire spiegazioni ai magistrati. Ed ha sottolineato che il rinvio gli è necessario dovendo egli leggere nei dettagli le 60 pagine del provvedimento restrittivo, che lo indicano nel ruolo di «trait d'union» tra Lavitola e l'ex premier.

Per gli inquirenti, avrebbe partecipato al presunto ricatto ordito da Lavitola ai danni del Cavaliere. L'ex direttore dell'Avanti, secondo l'accusa, chiedeva soldi al premier minacciando di fare rivelazioni che avrebbero danneggiato il Cavaliere (in particolare sulla vicenda delle escort procurate dall'imprenditore Gianpaolo Tarantini).

I CINQUE MILIONI

Una richiesta di cinque milioni di euro. Parte di quei soldi Berlusconi li ha davvero versati o si è trattato solo di un tentativo di estorsione? Nell'ordinanza di custodia i magistrati contestano l'estorsione consumata ma le indagini per definire i termini della questione sono ancora lontane dalla conclusione.

Pintabona potrebbe entrare nei particolari della vicenda martedì

prossimo quando si recheranno in carcere per un interrogatorio investigativo i pm Francesco Curcio, Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock. Intanto è stato fissato l'interrogatorio di garanzia di Lavitola: difeso dall'avvocato Gaetano Balice, sarà ascoltato dal gip lunedì mattina.

I LEGALI DEL CAV

Sulla inchiesta sono intervenuti intanto i legali di Berlusconi. «In relazione agli articoli concernenti un'ipotesi estorsiva commessa ai danni del Presidente Berlusconi, si deve precisare che mai alcuna somma è stata erogata al dott. Lavitola o a suoi incaricati. Del resto non vi era alcun motivo per farlo non essendo il benché minimo argomento con il quale Lavitola potesse esercitare pressioni nei confronti del Presidente Berlusconi», hanno dichiarato l'avvocato Piero Longo e l'avvocato Niccolò Ghedini. «Desta altresì grande stupore - hanno aggiunto gli avvocati - l'ipotesi di indagare l'avvocato Sammarco che proprio a tenore di quanto si legge, si sarebbe limitato a esercitare i poteri e i doveri di difensore. Infine non si può non rilevare ancora una volta come sia comunque incomprensibile che di tali vicende si possa ritenere competente territorialmente la Procura di Napoli».